



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 4083 del 06.09.2023

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

e p.c.,

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del
Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud Sardegna e
Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it

all'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

al Comune di Collinas
info@pec.comune.collinas.vs.it

Al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Al Comune di Lunamatrona
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it

OGGETTO: [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU).

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto ONNIS MAURIZIO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/~~Ente/Società/Associazione~~

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: 9984 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

* Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU) da parte di Società Sorgenia Renewables S.r.l. (con sede legale in Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI))

PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostanza, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze

panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti "...in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti..." (cfr. Tar Firenze Sez.II 20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata.

Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito *".... Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette"*, nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 7 agosto 2023, codice procedura a con prot. n. MASE-2023-0129767, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per la realizzazione di un Progetto di un impianto per la

produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU), da parte della Società Sorgenia Renewables S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Algardi, 4 CAP 20148), come da documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9964/14682>), trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata „impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, nonché “tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. denominata Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarato.*

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU) per una potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU).

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”*, ma per quanto emerge dall'esame della relativa documentazione presente numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

PRODUCIBILITA' DELL'IMPIANTO E INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI

La Relazione sulla valutazione della risorsa eolica ed analisi di producibilità (Elaborato COL-19), riporta quanto segue:

“Dalle informazioni pubbliche e dalle ortofoto satellitari disponibili non si rilevano alcuni impianti in esercizio nelle vicinanze di quello di progetto.”

A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale si ritiene che l'analisi del progetto nella sua interezza, non possa prescindere dallo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati o di imminente presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato dai seguenti progetti:

1. Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.

2. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). – Codice Procedura 9789. Società Proponente ENGIE TREXENTA S.r.l.
3. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Codice Procedura 9984. Società Proponente SORGENIA RENEWABLES S.r.l.;
4. Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Codice Procedura 10105. Società Proponente Marte S.r.l.;

Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).

Pertanto sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Ancora, non viene data adeguata rilevanza alla circostanza che, nell'area del progetto, ricade anche la zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Giara di Siddi" (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica ed inoltre non è stato adeguatamente considerato che il caviddotto MT

interessa un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 del vigente piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.).

- *Nuraghe Genna Maria*

Con Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, **ha dichiarato l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria", di proprietà del Comune di Villanovaforru**, e sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294 e al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, **sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.**

Il Nuraghe "Genna Maria" è inoltre compreso nei 32 siti ammessi nel 2021 all'attenzione della commissione UNESCO. Tali siti sono stati scelti per la loro altissima qualità monumentale e culturale e per i caratteri di unicità e alta capacità di rappresentare la vasta categoria della monumentalità di periodo nuragico sviluppatasi in Sardegna durante l'età del bronzo.

Sono in corso gli studi propedeutici alla creazione del *Dossier* definitivo, che tiene conto del *Preliminary Assesment* all'interno del quale sono sintetizzati i valori universali del patrimonio di epoca nuragica per l'ammissione al "patrimonio dell'umanità", e che porterà, a seguito delle fasi previste dalla normativa, alla candidatura Unesco.

Il paesaggio storico assume un'importanza centrale e secondo i parametri di valutazione dell'Unesco, è indispensabile che i siti oggetto di candidatura siano circondati da un'ampia area di protezione e tutela, espressione della cura e della considerazione loro assegnata innanzitutto dalle comunità e dagli enti locali.

L'analisi dei territori circostanti i siti candidati Unesco comporta l'individuazione di una serie di perimetri che, tracciati sulle carte topografiche, interpretano l'insieme dei valori costituiti non solo dal sito in sé ma soprattutto dai beni culturali al contorno, dalle "unità paesaggistiche" di riferimento, degli assetti naturalistici, orografici e idrogeologici, dalla rete dei percorsi storici e dalle rispettive monumentalità diffuse appartenenti alle più diverse epoche storiche e infine, ma non certo ultimo, dalle relazioni visive e percettive tra i siti Unesco e gli elementi eminenti appartenenti alle citate categorie.

L'Unesco raccomanda di individuare gli elementi di "pressione" oggi esistenti e di provvedere all'eliminazione ovvero alla riduzione dei loro impatti e alla mitigazione delle influenze negative che possano essere da loro apportate verso l'intero comparto.

Si definiscono tre perimetri attorno ai beni candidati, ciascuno con differenti caratteristiche:

- la CORE ZONE genera un perimetro prossimo al bene, corrispondente al vincolo archeologico, se esistente, al vincolo di 100 metri dal bene in altri casi, quindi alla delimitazione delle aree a rischio archeologico. Nelle Core Zone vige il regime di vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale Sardegna e della competente Soprintendenza.

- la BUFFER ZONE individua un'ampia fascia territoriale di pertinenza del sito candidato, disegnata al fine di ricomprendere al suo interno i siti di carattere culturale, monumentale, archeologico, paesaggistico, naturalistico in relazione originaria o attuale con il sito. I valori di carattere percettivo sono tutelati all'interno di tale perimetro. La Buffer Zone include al suo interno eventuali ulteriori aree di rispetto o di attenzione esistenti (indicate ad esempio dai piani di assetto idrogeologico, da aree di rispetto naturalistico, ecc.) e indica alle comunità locali i comportamenti corretti e le attenzioni da assumere, in prospettiva anche sul piano urbanistico;

- le ZONE DI DESIGNAZIONE PROTETTIVA sono individuate nel territorio esterno alle Buffer Zone al fine di tutelare l'integrità paesaggistica e culturale in generale, con particolare attenzione al mantenimento dei tradizionali paesaggi agrari e agropastorali, alle attività compatibili e proprie delle comunità insediate, alla preservazione dei più generali equilibri di ampia scala presenti nel territorio, al di là dei semplici confini amministrativi, e con il fine di generale una adeguata introduzione al comparto Unesco candidato. All'interno di tale zona sono raccomandate particolari attenzioni ai sistemi comunicazione, alle infrastrutture, alla dislocazione di attività ricettive, alla rinaturalizzazione di aree oggetto di precedenti azioni negative o impatti. L'ampiezza delle Zone di Designazione Protettiva, entro cui non vige alcuna norma specifica, è garanzia e dimostrazione della qualità dei territori candidati alle liste Unesco, nonché delle attenzioni applicate verso di esse dalle comunità locali.

Sono in corso di valutazione, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari (DICAAR), i perimetri di tutela (zone Core e Buffer) e le azioni tese a migliorare ulteriormente l'organizzazione paesaggistica del territorio al contorno del sito di Genna Maria, quindi le dotazioni infrastrutturali dell'area archeologica.

Il DICAAR esprime le seguenti criticità:

Il progetto definitivo di Impianto Eolico redatto da Sorgenia Renewables S.R.L. di Milano, in particolare a seguito dell'esame delle tavole COL-05 (5-5-2023), evidenzia interventi assolutamente incompatibili con i valori di tutela del sito di Genna Maria e dei territori circostanti inclusi nel programma di candidatura Unesco. Rimandando alle valutazioni tecniche di dettaglio degli apparati previsti si rileva che:

- La prevista presenza di pale eoliche-aerogeneratori di grande dimensione è causa di un impatto visivo diretto sul complesso monumentale di Genna Maria, capace di distruggere l'armonia percettiva che da esso si gode verso i territori circostanti, sostanzialmente integri sul piano paesaggistico.

- La previsione delle nuove viabilità inserite in progetto costituisce pregiudizio degli attuali assetti organizzativi del territorio, testimonianza di assetti storici e basati su una limitatissima viabilità locale, ad oggi perfettamente funzionale alle attività agro-pastorali, produttive e ricettive esistenti. Il delicato restauro di tale viabilità esistente, con primario riguardo verso i numerosissimi ulteriori siti di interesse culturale, di epoca nuragica, antica, medievale e moderna, sarà misurata e corredata di elementi progettuali funzionali a mantenere le originarie armonie dei luoghi. Gli interventi previsti nel progetto Sorgenia sono assolutamente estranei a tali logiche e pertanto impattanti negativamente sugli equilibri paesaggistici e culturali del territorio in relazione con il sito di Genna Maria.

- Linee di cavidotti, piazzole, aree di cantiere sono causa di ulteriori modifiche non compatibili con i su elencati lineamenti paesaggistici.

Si segnala agli Enti Locali che il progetto costituisce grave pregiudizio nel processo di candidatura UNESCO in corso.

L'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individua una "fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la**

fascia di tutela è stata ridotta a **“tre chilometri” per gli impianti eolici** e a **“cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.**

Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel caso concreto, un aerogeneratore è previsto a soli 750 metri dal Nuraghe Genna Maria.

In ogni caso detti aerogeneratori, alti oltre 200 metri, sarebbero ben visibili da tutta l’area e nella fattispecie, si rimanda agli allegati Allegato 3 - Carta IGM dei siti archeologici e Allegato 4 - Catalogo dei siti Archeologici.

SHADOW-FLICKERING, IMPATTO ACUSTICO E FABBRICATI RICETTORI

La Relazione_shadow flickering (Elaborato COL-56.00), riporta: *“Allo scopo di valutare l’impatto indotto sugli edifici da parte dell’impianto eolico in progetto, sono stati individuati i ricettori potenzialmente sensibili presenti in un’areale corrispondente all’involuppo delle aree buffer circolari di raggio pari a 10 volte il diametro del rotore (nel caso in esame 1700 m) del modello di aerogeneratore previsto in progetto (D pari a 170 m)”[...] “Di seguito sono riportati i riferimenti geografici dei potenziali ricettori individuati nel buffer sopra specificato.”*



Tabella 5-1: Ricettori considerati

Ricettore	Coordinate UTM-WGS 84 fuso 33		Categoria catastale	Comune
	Est	Nord		
RC 01	481892	4389518	A3	Gonnostramatza
RC 02	483639	4388920	A3	Collinas
RC 03	488715	4388525	A4	Lunamatrona
RC 04	487665	4387165	A3	Villanovaforru
RC 05	487543	4387182	A3	Villanovaforru
RC 06	484082	4391080	A4	Gonnostramatza
RC 07	484071	4391059	A4	Gonnostramatza
RC 08	483370	4390793	A4	Gonnostramatza
RC 09	485521	4388843	A2	Collinas
RC 10	486748	4387875	A2	Collinas
RC 11	488467	4386704	B1	Villanovaforru
RC 12	488487	4386708	B1	Villanovaforru
RC 13	488591	4386763	A2	Villanovaforru
RC 14	488366	4386480	A3	Villanovaforru
RC 15	488279	4386985	A3	Villanovaforru
RC 16	488361	4386908	A2	Villanovaforru
RC 17	488355	4387022	B5	Villanovaforru
RC 18	488563	4387006	A2	Villanovaforru

Analogamente la relazione sull'impatto acustico (Elaborato COL-49.00) riporta: "Nell'area oggetto di indagine sono stati individuati una serie di ricettori, che possono essere coinvolti nelle emissioni sonore prodotte dalle turbine eoliche."



Tabella 4: Ricettori considerati nel modello matematico

RC	Comune	Foglio	Particella	Categoria	UTM WGS84 33N Est(m)	UTM WGS84 33N Nord(m)
RC01	Gonnostramatza	1800	257	A03	481891.486	4389517.573
RC02	Collinas	1200	297	A03	483638.916	4388919.100
RC03	Lunamatrona	400	250	A04	488714.465	4388524.310
RC04	Villanovaforru	400	285	A03	487664.978	4387164.569
RC05	Villanovaforru	400	294	A03	487542.676	4387181.830

In entrambe le analisi condotte (shadow-flickering e impatto acustico) appare del tutto superficiale lo studio condotto sui ricettori. Non si rilevano infatti le distanze tra gli stessi e gli aerogeneratori, né si evince il conseguente rispetto delle prescrizioni dettate dalle normative di riferimento.

Non vi è poi traccia del rispetto delle distanze imposte dalla D.G.R. RAS n.59/90 2020 e s.m.i. recante . "Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna" e segnatamente dal punto 4.3.3 "Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali" che prevede:

"Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);
- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;
- 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR."

La Relazione sull'impatto acustico, inoltre, fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta:

"I comuni coinvolti dalla presente relazione sono Collinas, Villanovaforru, Gonnostramatza e Lunamatrona. Questi comuni non hanno ancora adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, per cui abbiamo la situazione riportata nella tabella seguente

Tabella 3: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi*

Zona di appartenenza	Limite diurno	Limite notturno
Tutto il territorio nazionale	70 dBA	60 dBA
Zona A (DM n. 1444/68)	65 dBA	55 dBA
Zona B (DM 1444/68)	60 dBA	50 dBA
Zona esclusivamente industriale	70 dBA	70 dBA

* Limiti provvisori in mancanza di Classificazione Acustica - Art. 6 DPCM 1Marzo 1991

Eppure deve invero evidenziarsi che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera con Deliberazione del C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru ha provveduto ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.

In particolare il PCA del Comune di Villanovaforru, nelle relative NTA, riporta i seguenti limiti di accettabilità:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi **non attendibile**, tanto più che la relazione riporta: *“Non essendovi un Classificazione Acustica non è possibile confrontarsi con i limiti di Emissione, mentre possiamo analizzare quelli di Immissione e Differenziali.”*

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'Elaborato COL-12, riporta molteplici particelle interessate dall'opera intestate al Comune di Villanovaforru, tra le quali quelle censite al NCT foglio 4 261-263-334-336-338-340-342-344-346-350-351-352-353-356-357-363-365, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrronian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscina Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico “terrestre” isolano, con l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente *“... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da*

antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse" (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli

altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Carta IGM dei siti archeologici

Allegato 4 - Catalogo dei siti archeologici

Allegato 5 – Delibera C.C. n. 38 del 02.11.2006 – Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data

Villanovaforru, 06/09/2023

Il dichiarante
Maurizio Onnis
(Firma)

DATI PERSONALI

¹ A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data

Villanovaforru, 06.09.2023

Il dichiarante


Maurizio Onnis

(Firma)

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it)

VILLAMAR

CARTA D'ITALIA - SCALA 1 : 25 000
FOGLIO N° 539 SEZ. II - VILLAMAR



8°39' EST DA GREENWICH
48°50' N

CATALOGO DEI SITI ARCHEOLOGICI

CENSITI NEL TERRITORIO DI VILLANOVAFORRU

1. Villanovaforru, Genna Maria. Insediamento rurale con nuraghe e villaggio nuragico (39° 38' 04.5² N, 008° 51' 15.7² E); Foglio 4, mapp. 9-10. Le indagini di scavo hanno avuto inizio nel 1969 e si sono protratte fino ai primi anni '90 sotto la direzione di Enrico Atzeni con la collaborazione di Ubaldo Badas e Mauro Perra. Un primo insediamento del Bronzo Medio è stato rimaneggiato e ricoperto dalle strutture dell'insediamento nuragico vero e proprio (XIV sec. a. C.), caratterizzato da una struttura trilobata munita di rifascio e circondata da una ulteriore cinta muraria munita di torri in aggetto. Fra la fine dell'XI ed il X sec. a. C., un episodio non chiarito in tutte le sue implicazioni causa il crollo delle strutture nuragiche. Successivamente, verso gli inizi del IX secolo a. C., le murature residue dell'antemurale e i resti dell'aggregato capannicolo coevo al nuraghe sono ricoperti dai muri di un abitato della Prima età del Ferro. Alla fase di vita intensa di questa comunità nuragica succede un violento incendio (fine IX sec. a. C.) testimoniato dalla carbonizzazione delle coperture lignee e dai muri arrossati delle case. Gli scavi hanno documentato un lungo periodo di abbandono del colle di Genna Maria e tracce sporadiche della presenza umana nell'area sud-orientale del villaggio negli strati che coprono l'incendio delle capanne. Fra queste una *pilgrim flask* ed una brocca nuragica d'imitazione fenicia (VIII sec. a. C.). In età punica (IV sec. a. C.), le strutture già collassate della torre centrale e del cortile sono state riutilizzate come luogo di culto dedicato a Demetra e poi Cerere. Tale culto pagano perdura fino al VII secolo d. C. in piena età bizantina.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; U. Badas, *Genna Maria – Villanovaforru (Cagliari). I vani 10/18. Nuovi apporti allo studio delle abitazioni a corte centrale, La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C.*, Atti del II Convegno di Studi <<Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo>>, Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986, Cagliari 1987, pp. 133-146; C. Lilliu – L. Campus – F. Guido – O. Fonzo – J. D. Vigne, *Genna Maria. Il deposito votivo del mastio e del cortile*, Cagliari 1993.

2. Villanovaforru, Sa Sedda 'e Maria Usai. Modesto insediamento di età romana (circa 40 are), identificato sulla base della dispersione di materiale archeologico (ceramiche ecc.), scomparso a seguito di intensi lavori agricoli, Foglio 2, mapp. 184, 189, 246.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

3. Villanovaforru, Pinn'e Maiolu. Consistente insediamento di età nuragica, punica, romana e con frequentazione in età medievale e moderna, Foglio 6, mapp. 607, 472, 608, 718, 719, 471, 8, 4, 1 (in parte). La località si trova nell'attuale centro abitato di Villanovaforru, alla sua periferia NNE, compresa tra le quote 330 e 310 slm, ed è estesa 10.000 mq. Sono state effettuate diverse campagne di scavo susseguite dal 1984 e, con diverse interruzioni, proseguite fino al 2001 ("Progetto Marmilla", promosso da Archeologia Viva e sostenuto dall'ESIT e dal Comune di Villanovaforru). Il sito è di grande interesse scientifico e culturale data la sussistenza di un abitato protostorico riferibile ad un nuraghe complesso e ad un villaggio nuragico coevi a quello del non lontano colle di

Genna Maria. Il 12/01/1982 i mappali suddetti sono stati sottoposti a vincolo con decreto ministeriale in base alla legge 1/6/ 1939 n. 1089.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198.

4. Villanovaforru, Piazza Costituzione. Insediamento preistorico del Neolitico Medio (V millennio a.C.) rinvenuto in occasione del rifacimento della pavimentazione della suddetta piazza nel centro storico del paese. L'abitato è caratterizzato dalla dispersione in superficie di schegge e strumenti in ossidiana del Monte Arci e scarsi reperti ceramici.

5. Villanovaforru, Perdu Porcu. Insediamento o tomba di età preistorica (Cultura di Bonannaro, 2300-2000 a. C.) disposto sul pendio collinare del rilievo omonimo esposto a Ovest e poco distante da una sorgente. A seguito delle intense lavorazioni agricole è oggi scomparsa ogni traccia superficiale del sito. Foglio 4, mapp. 123-124-125. In superficie sono state recuperate numerose punte foliate e peduncolate in ossidiana e frammenti fittili riferibili alla suddetta facies del Bronzo Antico isolano.

6. Villanovaforru, Marramutta. Insediamento protostorico collinare riferibile alle fasi iniziali del Bronzo Medio (XVIII-XVII sec. a. C.), Foglio 8, mapp. 132-133. Sulla sommità del rilievo a 385 m slm, si individuano i resti molto degradati di un nuraghe in marna calcarea. Intorno al nuraghe sono stati raccolte ceramiche d'impasto, intonaci d'argilla con impronte straminee, strumenti litici e resti di pasto. Le indagini del Porru in occasione della sua tesi di laurea indicano la presenza di embrici e stoviglie di età romana evidenziando la presenza di un insediamento perdurato fino a quell'epoca.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

7. Villanovaforru, Mori Siliqua. Insediamento con nuraghe di cui si conserva un unico filare di un monotorre del diametro di circa 9 metri, Foglio 10, mapp. 211, 217, 220, 222. Sono stati rinvenuti, in superficie, macinelli di lava basaltica. Intorno al nuraghe sono stati rinvenuti, sparsi sulla superficie di quasi un ettaro, frammenti di embrici e ceramiche di età romana.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

8. Villanovaforru, Prascocca. Vasta area funeraria con rito ad inumazione ed incinerazione, devastata dai clandestini e dai lavori agricoli, utilizzata in età punica e romana dal III sec. a.C. fino ad età imperiale, Foglio 13, mapp. 53. Un intervento d'emergenza a seguito di violazioni ha

consentito lo scavo di alcune tombe ad inumazione di età romana. I reperti sono oggi esposti nel Civico Museo Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru.

9. Villanovaforru, Baccus Simeone. Insediamento protostorico collinare, oggetto di intervento d'emergenza per il recupero di un ripostiglio di bronzi datato al Bronzo Finale (XI-X sec. a. C.), Foglio 16, mapp. 24. All'interno di un vaso sono stati rinvenuti frammenti di lingotti “a pelle di bue” (oxhide ingots), panelle e frammenti vari. I lingotti oxhide analizzati dal Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari e sono compatibili con miniere localizzate nei monti Troodos dell'isola di Cipro.

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 26, pp. 216-218.

10. Villanovaforru, Santu Antiogu. Insediamento protostorico al confine con il territorio del Comune di Sanluri, presso i ruderi della chiesa omonima di S. Antiogu, foglio 16, mapp. 47-48. L'abitato ha restituito frammenti ceramici riferibili a fasi nuragiche comprese fra il Bronzo Medio (XVI sec. a. C.) e la Prima Età del Ferro (X-IX sec. a.C.).

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 28, p. 219.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 02-11-06

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/1995.-

L'anno duemilasei il giorno due del mese di novembre alle ore 12.00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTIS MARIANO	P	PILLONI MARIO	P
SURRACCO MARIA GRAZIA	P	CADEDDU LUIGI	A
CADEDDU FRANCESCO	A	TATTI PIERO	P
PUSCEDDU CATERINA	P	TUVERI ALDO	P
FARRIS IGNAZIO	P	PUXEDDU PAOLO	A
BOI LUIGI	P	PUSCEDDU GIOVANNI	P
VACCA GIUSEPPE	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PISTIS MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario D.ssa SOTGIU ISABELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/71 del 29.10.2002 (pubblicata sul BURAS del 03.12.2002) ha emanato le "Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447 - art. 6 - comma 1 - lett. a);
- alla deliberazione sopra citata è allegato il Documento Tecnico col quale vengono indicati i criteri metodologici generali da seguire per la redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale;
- nel Documento Tecnico si precisa che la stesura del progetto del Piano di Classificazione Acustica deve essere affidato ad un gruppo di lavoro del quale facciano parte un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto o nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Sardegna istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.07.2000, ovvero nell'elenco di altra Regione italiana, ed un esperto in pianificazione territoriale;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso recepire la deliberazione n. 34/71 della Giunta Regionale ed in particolare provvedere entro i termini stabiliti nella stessa ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva;
- per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'adozione della bozza definitiva di zonizzazione di cui sopra entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che rende esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale;
- le Province, nel caso di Comuni inadempienti, esercitano, in base a quanto disposto dal citato Documento Tecnico, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario ad-acta e tutte le relative spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale inadempiente;
- il termine per adempiere, inizialmente previsto alla data del 03.03.2004, è scaduto il 03.03.2006, inoltre vi è la possibilità di richiedere alla Provincia una proroga non superiore a novanta giorni;
- con deliberazione n. 5 del 20.01.2004 la Giunta Municipale ha stabilito:
 - a) di inoltrare apposita istanza di finanziamento alla R.A.S. - Ass.to della Difesa dell'Ambiente al fine di reperire la somma necessaria per la stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995;
 - b) di inoltrare istanza alla Provincia di Cagliari tendente ad ottenere una proroga di giorni novanta sulla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del Piano in argomento;
 - c) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per l'attuazione della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Professionista da incaricare per la stesura del Piano;
- con determinazione n. 61/021/T del 13.02.2004 si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Lecca di Assemini (CA) l'incarico per la Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995 e ad approvare lo schema di convenzione disciplinate l'espletamento dell'incarico;
- in data 17.05.2004 l'Ing. Lecca ha trasmesso a questo Comune la prima bozza degli elaborati previsti;
- in data 12.11.2004 si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti dei Comuni limitrofi al fine di raccogliere, attraverso apposito verbale, eventuali osservazioni ed indicazioni in merito alla proposta di zonizzazione acustica del proprio territorio;
- in data 16.11.2004 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa, della relazione tecnica e del verbale della conferenza di servizi di cui sopra alla A.S.L. n. 8 - Presidio Multizonale di Prevenzione;

- la A.S.L. n. 8 – Presidio Multizonale di Prevenzione di Cagliari ha espresso parere favorevole in data 12.01.2005, giusta nota pervenuta in data 17.01.2005, prot. n. 160;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 01.03.2005 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto ai sensi della Legge n. 447/1995;
- a termini di legge la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2005 al 07.04.2005;
- in data 03.05.2005 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa e della documentazione a questa allegata alla Provincia di Cagliari;
- la Provincia di Cagliari – Ass.to Ambiente – Settore Ecologia – Centro Monitoraggio Qualità Aria ha espresso parere sfavorevole in data 13.06.2005, nota prot. n. 24997, per l'assenza di alcuni requisiti previsti dalle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 34/71 del 29.10.2002;
- a seguito della pubblicazione nel BURAS n. 32 del 21.10.2005 della deliberazione G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, con la quale sono stati emanati i “Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” ai sensi dell'art. 4 della Legge quadro 447/95, abrogando contestualmente le precedenti disposizioni, si è reso necessario adeguare ed integrare la bozza di classificazione acustica precedentemente sviluppata;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2006 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari nella relazione istruttoria datata 08.06.2005;
- la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2006 al 22.04.2006;
- in data 08.03.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto all'A.R.P.A.S. ed ai Comuni limitrofi e che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dei suddetti Enti;
- in data 31.05.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto alla Provincia di Cagliari – Ass.to Tutela Ambiente – Settore Ecologia e alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico;
- in data 20.07.2006, prot. n. 3072, è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;
- in data 15.09.2006 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta sia alla Provincia che alla R.A.S.;

VISTO il parere favorevole in conformità alle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 30/9 del 08.07.2005 espresso in data 21.09.2006, nota prot. n. 53555 del 22.09.2006, dalla Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;

CONSIDERATO che il suddetto parere è stato trasmesso dalla Provincia anche alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, che alla data odierna non ha prodotto osservazioni;

ATTESO che a termini di legge occorre provvedere all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;

CON voti favorevoli n.10, Consiglieri presenti e votanti n. 10;

DELIBERA

1 - di approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Regolamento di attuazione;
- 3) Classificazione acustica territorio comunale – scala 1:10000;
- 4) Classificazione acustica centro abitato – scala 1:2000;
- 5) Classificazione infrastrutturale di trasporto e fasce di pertinenza – scala 1:10000/1:5000;
- 6) Aree acusticamente omogenee – aree di classe II, III, IV – aree di classe I, V, VI – criticità emerse;

2 - di dare atto che il suddetto Piano di Classificazione Acustica entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PISTIS MARIANO

Il Consigliere Anziano
F.to SURRACCO MARIA GRAZIA

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 09-11-06 al giorno 24-11-06, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 28.08.2000 n. 267.

Prot. 899 del 09-11-06

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Addì, 09-11-06

Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa SOTGIU ISABELLA